

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6234 del 05/12/2022
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSII DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "RIKY SRL" - Reggio Emilia.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6541 del 02/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 33099/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**RIKY SRL**" – **Reggio Emilia**.

### IL DIRIGENTE

Visto:

- l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di autorizzazione presentata dalla Ditta "**RANI SAS DI MUZZIOLI FRANCESCA E C.**" per lo stabilimento in comune di Reggio Emilia - via E.Fermi n.58/A - Provincia di Reggio Emilia, relativa all'attività di ristorazione, acquisita da Arpae in data 06/12/2021 al PG/187291, e successive integrazioni acquisite agli atti con PG/5176 del 14/01/2022 e PG/11261 del 25/01/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Vista la successiva richiesta di subentro per la domanda di AUA presentata dalla Ditta "**RIKY SRL**", avente sede legale e operativa in comune di Reggio Emilia - via E.Fermi n.58/A – provincia di Reggio Emilia, acquisita in data 21/04/2022 al protocollo di Arpae n. PG/65877, e la successiva documentazione integrativa acquisita in data 26/05/2022 al protocollo di Arpae n. PG/88317, con la quale la stessa dichiara che le responsabilità gestionali derivanti dagli impianti oggetto della presente autorizzazione sono in capo alla ditta "**RIKY SRL**" per effetto di avvenuta cessione dell'attività come da atto notarile rep.n.67049, racc.n.42567 del 28/01/2022 redatto dal notaio Antonino Vacirca;

Ritenuto pertanto di procedere con adozione del presente atto intestandolo alla Ditta "**RIKY SRL**";

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi, la suddetta domanda di autorizzazione fa riferimento ad un punto di scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche prodotte dall'attività di cucina e provenienti dai servizi igienici del locale ristorante;

Tenuto conto che i reflui prodotti dalle attività di ristorazione, quali i reflui prodotti dall'attività oggetto della presente autorizzazione, sono classificate come reflui domestici, coerentemente con i punti 2.1 e 2.2 della DGR 1053/2003;

Verificato che, relativamente all'impatto acustico l'attività svolta all'interno del fabbricato rientra tra quelle a "bassa rumorosità" ricadenti nell'allegato B, punto 3 "Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)" del DPR 227/11 e che inoltre la Ditta dichiara,

nella nota PG/11261 del 25/01/2022, che non vengono effettuate attività ricreative o distese all'aperto con musica, e pertanto, ai sensi dell'art.4 comma 1 dello stesso DPR, non è soggetta alla presentazione della documentazione di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto l'allegato relativo alla matrice rumore non verrà ricompreso nel presente Atto;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell' AUA;

Acquisito il nulla osta PG/180996 del 03/11/2022 del Comune di Reggio Emilia, competente Autorità per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Reggio Emilia, PG/26861 del 17/02/2022, per lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'attività di ristorazione della Ditta "**RIKY SRL**", ubicato nel comune di **Reggio Emilia – via E. Fermi n.58/A** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

1)

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

**- Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all’articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all’autorizzazione o all’impianto devono essere comunicate all’Autorità competente ai sensi dell’art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
firmato digitalmente

**Allegato 1- Scarico delle acque reflue domestiche (S1) in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.**

Il presente allegato riguarda lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, provenienti dal fabbricato adibito ad attività di ristorazione.

La Ditta dichiara che la sala ristorante in cui avviene la somministrazione dei cibi è adeguata per 200 posti a sedere, pari a 66 Abitanti Equivalenti (AE), a cui si aggiungono 4 addetti a servizio del ristorante, pari a 2 AE, per un carico complessivo di 68 AE.

L'impianto di trattamento è costituito da:

- 1 degrassatore del volume di 5,13 m<sup>3</sup> sulla linea di scarico in uscita dalla cucina
- 1 fossa Imhoff da 6,53 m<sup>3</sup>
- 1 impianto di ossidazione a fanghi attivi di tipo discontinuo

I reflui in uscita sono recapitati al fosso di scolo parallelo a via E.Fermi attraverso una condotta dedicata.

La planimetria di riferimento è la Tavola in scala 1/200 inviata con la domanda di autorizzazione e acquisita in data 06/12/2021 al protocollo n.PG/187291.

**Prescrizioni :**

1. L'attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, potrà essere effettuata esclusivamente per il numero di utenti dichiarati.
2. L'autorizzazione si intende rilasciata per i locali e le destinazioni d'uso sopra riportati; in caso di usi diversi o di utilizzo dei locali non citati nella domanda di autorizzazione, l'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche dovrà essere rivisto e dovrà essere presentata domanda di modifica dell'Autorizzazione.
3. Nella realizzazione dell'intervento, devono essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate.
4. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
5. La Ditta deve essere in possesso di apposito collaudo dell'impianto di depurazione, a firma di tecnico abilitato, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo.
6. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, devono rispettare i limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/03.
7. Alla messa in esercizio dell'impianto deve essere eseguito un autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge (come da punto 6) delle acque reflue domestiche; tale autocontrollo deve essere svolto entro 1 anno dalla messa in esercizio dell'impianto.
8. Nelle annualità successive alla prima deve essere effettuato, con cadenza annuale, un campione rappresentativo dello scarico, la cui analisi ne attestino il rispetto dei limiti previsti dalla Tab. D della D.G.R. 1053/03.

9. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
10. Il pozzetto di ispezione e prelievo a valle dell' impianto di trattamento e a monte idraulica dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
11. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
12. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti di depurazione tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
13. I rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione (fanghi di separazione grassi e fanghi di depurazione) devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente di settore. I fanghi di depurazione devono essere conferiti a ditte autorizzate per il loro smaltimento. La documentazione relativa allo smaltimento deve essere conservata.
14. Il punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**